

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli allievi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
2. Per gli allievi che risiedono nelle vie periferiche del territorio comunale, individuate dall'Amministrazione Comunale, il servizio ha il fine di rendere effettivo il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 31/1980.
3. Per gli altri allievi, il servizio ha lo scopo di contenere il traffico privato ed agevolare le famiglie con genitori lavoratori ed è organizzato compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e con le effettive disponibilità di bilancio.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è assicurato dal Comune di Novate Milanese mediante appalto, ovvero con contratto avente per oggetto l'esecuzione del servizio da parte di un'impresa privata che mette a disposizione un'organizzazione di mezzi e personale all'uopo qualificato.
2. Il servizio di trasporto ha inizio con l'avvio dell'orario scolastico definitivo, di norma fissato dopo due settimane dall'inizio delle lezioni scolastiche, e termina con l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico. Non viene effettuato durante lo svolgimento degli esami di fine anno.
3. Il servizio può essere sospeso in caso di interruzione dell'attività scolastica o di modifiche dell'orario di entrata o uscita dovute a scioperi o altre manifestazioni sindacali del personale insegnante o ausiliario, o di altre cause non dipendenti da decisioni dell'Amministrazione Comunale o del gestore incaricato.
4. Le fermate sono individuate in punti idonei per la sicurezza degli utenti (fermate con segnaletica orizzontale e/o verticale; passaggi pedonali o carrabili, marciapiedi, ...) e comunque sempre sul lato destro della carreggiata stradale. Ulteriori fermate non permanenti possono essere individuate, annualmente, sulla base delle esigenze riscontrate purché compatibili con una razionale organizzazione del servizio.
5. Non sono previste fermate in strade non asfaltate se non in casi eccezionali a tutela degli aventi diritto di cui all'art. 1, comma 2, e purché la strada non asfaltata consenta il traffico del mezzo in condizioni di sicurezza, a giudizio del gestore incaricato.

6. Non sono previste fermate in strade che non consentano il transito, l'uscita o l'ingresso dei bus in condizioni di sicurezza, né strade chiuse e strade private.
7. I percorsi e gli orari del servizio vengono definiti sulla base dei seguenti elementi:
 - a. richieste pervenute dagli aventi diritto;
 - b. orari delle attività didattiche delle scuole;
 - c. fermate permanenti e non permanenti idonee;
 - d. compatibilità della sede stradale con l'effettuazione dei percorsi e delle fermate richieste.
8. Il servizio di cui all'art. 1, comma 3, potrà non essere attivato qualora le richieste per il singolo plesso scolastico siano inferiori a dieci unità.
9. Gli orari di entrata e di uscita serviti giornalmente per ogni plesso scolastico saranno individuati annualmente dall'Amministrazione Comunale, previo confronto con le istituzioni scolastiche e salvo successiva verifica degli effettivi utenti iscritti.
10. Le corse saranno effettuate in riferimento agli orari definitivi di ingresso ed uscita dai plessi scolastici comunicati dalle scuole stesse; nel caso in cui la scuola non comunichi gli orari definitivi in tempo utile per la programmazione dei percorsi (entro una scadenza prestabilita e resa nota agli istituti scolastici con il necessario anticipo) questi saranno definiti riferendosi agli orari in vigore il precedente anno scolastico; eventuali variazioni saranno adottate compatibilmente con la possibilità di soddisfare le esigenze di efficienza del servizio e con i tempi necessari per la loro progettazione ed attivazione.
11. Ciascuna corsa si svolgerà indicativamente entro un tempo di trenta minuti. Il mezzo non effettuerà soste di attesa alle fermate.

ART. 3 - ISCRIZIONI AL SERVIZIO ED UTENTI

1. L'iscrizione al servizio ha validità per l'intero anno scolastico.
Gli utenti sono gli alunni che risiedono nel Comune di Novate Milanese frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado site nel territorio comunale.
2. Per gli allievi non residenti l'accesso al servizio sarà concesso solo dopo aver esaurito le richieste dei residenti, purché non muti sostanzialmente l'organizzazione di mezzi e personale già predisposta e non comporti oneri finanziari aggiuntivi. L'accoglimento della richiesta non comporta garanzia del servizio per l'anno scolastico successivo.
3. L'ammissione al servizio dovrà essere richiesta da un genitore, ovvero da chi esercita nei confronti del minore la potestà o l'affido familiare, utilizzando il modulo d'iscrizione fornito dal Servizio Istruzione, entro il termine indicato annualmente dal medesimo.
4. In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione rispetto al numero dei posti disponibili, le stesse verranno valutate in base all'ordine di ricevimento, salvaguardando comunque gli utenti di cui all'art. 1, comma 2.

5. Le iscrizioni fuori termine, se non eccedenti, potranno essere accolte solo se motivate e documentate, purché non comportino modifiche sostanziali e peggiorative dei percorsi e/o degli orari o fermate aggiuntive rispetto a quanto già definito in merito all'organizzazione del servizio.
6. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla scadenza delle iscrizioni o comunque entro l'inizio dell'anno scolastico. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dell'esercente la potestà, nonché di ulteriori adulti maggiorenni delegati al ritiro del bambino.
7. Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta e non daranno luogo a sospensione dei pagamenti ancora dovuti salvo l'ipotesi di cui all'art. 9, comma 6.

ART. 4 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI

1. L'Amministrazione Comunale assicura la piena e tempestiva informazione agli utenti circa le modalità di prestazione del servizio, tramite comunicazioni scritte ed altri mezzi ritenuti idonei, con particolare riferimento a: variazioni delle condizioni economiche, tecniche e organizzative per l'effettuazione del servizio; variazioni delle modalità di erogazione del servizio; decisioni che li riguardano, delle relative motivazioni e della possibilità di opposizione alle medesime.
2. Nel caso di modifiche del percorso che comportino variazioni dell'orario di passaggio del mezzo, o della fermata di salita o discesa, le stesse avranno un termine di decorrenza non inferiore a sette giorni dalla comunicazione; tuttavia se per particolari circostanze fosse necessaria una più tempestiva informazione alle famiglie, il termine sarà anticipato di conseguenza e le comunicazioni potranno essere date anche con altre modalità, come la consegna agli allievi di uno specifico avviso a cura del personale accompagnatore o il preavviso telefonico seguito da formale avviso.

ART. 5 - CONTRATTO D'UTENZA

1. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento dell'iscrizione, formalizzata con l'apposito modulo di richiesta, che costituisce a tutti gli effetti di legge contratto d'utenza ai sensi delle normative vigenti.

ART. 6 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Il servizio di accompagnamento è inteso come presenza, sui mezzi che effettuano il trasporto, di una persona adulta che vigila sugli allievi trasportati svolgendo le attività descritte al successivo comma 3.
2. Il servizio, non costituendo obbligo normativo per il trasporto degli allievi di scuola primaria e secondaria di primo grado, viene istituito dal Comune di Novate, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, per garantire maggiore vigilanza e custodia degli allievi in ragione della minore età e per assicurare l'efficienza e celerità del servizio. In caso di situazioni emergenti ed occasionali che non consentano la presenza del personale su tutti i percorsi, sarà comunque garantita tale presenza ove prevista per legge.
3. L'accompagnamento è svolto da personale adulto (anche non dipendente comunale) e incaricato dal Comune. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - a. cura le operazioni di salita e discesa dai mezzi degli allievi;
 - b. cura l'affidamento degli allievi alle scuole di appartenenza ed ai genitori o loro delegati;
 - c. sorveglia gli allievi durante il percorso;
 - d. munito della lista degli utenti del servizio fornita dal Comune, dovrà segnare gli utenti assenti e, progressivamente, quelli riaffidati ai genitori o loro delegati.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

1. Ai genitori o comunque a chi esercita la potestà sul minore compete l'obbligo di accompagnare gli allievi alla fermata dell'autobus e di recuperarli presso la stessa, salvo delega espressa all'atto dell'iscrizione ad altre persone maggiorenni.
2. Per il viaggio di ritorno, l'accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati ai sensi dell'art. 3, comma 6, del presente regolamento, anche se parenti del bambino. In caso di assenza dei genitori o loro delegati, l'allievo verrà condotto dall'accompagnatore presso gli uffici della Polizia Municipale alla quale verrà segnalato quanto avvenuto. L'accompagnatore, se disponibile oltre l'ordinario orario di servizio, resterà con l'allievo fino all'arrivo del genitore o di altra persona delegata. Il genitore dovrà in queste ipotesi versare al Comune un corrispettivo per il costo del prolungamento del servizio pari a Euro 20,00 a prescindere dalla durata del ritardo; il mancato pagamento di tale corrispettivo comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva.
3. Per gli allievi della scuola secondaria di primo grado, chi esercita la potestà sul minore potrà autorizzarlo al rientro autonomo alla propria abitazione o a quella dei soggetti cui viene temporaneamente affidato in custodia in assenza dei genitori, purché ne sia data indicazione all'atto dell'iscrizione, o comunque tempestivamente e per iscritto nel corso dell'anno scolastico al Servizio competente.

4. L'istituzione scolastica sovrintende alla custodia e vigilanza degli allievi dall'ingresso nel plesso scolastico (inteso come ingresso nel cancello esterno della scuola) e al termine delle attività didattiche, fino alla presa in custodia da parte del personale incaricato.
5. Per la sola scuola primaria, in considerazione dell'età degli allievi, l'Amministrazione Comunale assicura da parte dell'accompagnatore incaricato, la custodia degli allievi in discesa dal mezzo fino all'ingresso dell'edificio scolastico, così come, all'uscita, la presa in custodia dei medesimi all'interno dell'edificio scolastico, nel punto di raccolta individuato dalla scuola in questione e l'accompagnamento alla salita sul mezzo.
6. Il Comune risponde della incolumità personale dei minori dall'inizio al termine del trasporto, dai punti di raccolta programmati fino alla sede del plesso scolastico; non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili agli allievi, alle famiglie o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente e/o dell'accompagnatore.

ART. 8 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Deve essere osservata la massima puntualità di orario alla fermata stabilita sia nelle corse del mattino che al termine delle lezioni.
2. Durante il servizio gli allievi dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri allievi, l'accompagnatore e l'autista; non portare sull'autobus oggetti pericolosi, che potranno essere ritirati dall'accompagnatore.
3. I comportamenti irrispettosi, ovvero tali da turbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza degli altri trasportati, saranno oggetto, oltre che di richiamo verbale, di segnalazione scritta dell'accompagnatore, a seguito della quale il Comune comunicherà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.
4. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non fruito.
5. I danni arrecati ai mezzi dovranno essere risarciti al gestore del servizio da parte dei genitori degli allievi responsabili individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

ART. 9 - TARIFFE, AGEVOLAZIONI E PAGAMENTI.

1. La tariffa (o quota annua di contribuzione) per il servizio di trasporto scolastico viene determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale, contestualmente alla definizione delle modalità e scadenze per il pagamento della stessa.

2. Sono previste le ipotesi di gratuità o riduzione della retta individuate con il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati (previsto dalla L. 241/90), dal Regolamento dei servizi scolastici integrativi, oltre alla gratuità per gli alunni portatori di handicap certificato come grave, ai sensi della normativa vigente (L. 104/1992).
3. Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, verrà avviata la procedura di riscossione coattiva e la sospensione del servizio fino alla regolarizzazione.
4. L'accoglimento della domanda di iscrizione al servizio per l'anno scolastico successivo è condizionato alla regolarizzazione dei mancati pagamenti per anni scolastici precedenti, salvo che ciò pregiudichi la frequenza scolastica obbligatoria per gli utenti di cui all'art. 1 comma 2.
5. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nei seguenti casi:
 - a. quando non sia possibile assicurare il servizio temporaneamente e per cause ad esso non imputabili;
 - b. nel caso di disdetta da parte della famiglia in corso d'anno (per i giorni mancanti alla fine dell'anno scolastico).
6. Gli utenti sono obbligati a versare la tariffa dovuta per il servizio anche se ripartito in rate. Qualora il genitore comunichi la disdetta dal servizio dopo l'avvenuta iscrizione e versamento della quota di acconto (e comunque entro il termine perentorio del 30 settembre di ciascun anno scolastico), ha diritto a non corrispondere le rate non pagate purché l'allievo non abbia mai usufruito del servizio in questione; il Comune incamererà tuttavia la quota di iscrizione.

ART. 10 - VALIDITA' E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicheranno a partire dall'anno scolastico 2005/06.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

